

QUESITO SULLA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 758/1994 PER IL MANCATO ADEMPIMENTO DI ALCUNI OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CONFRONTI DI UN LAVORATORE ACCERTATO DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

Un lavoratore denuncia, a rapporto di lavoro ormai interrotto da più di un anno, che non gli sono stati forniti i dispositivi di protezione individuale, che non gli è stata impartita la formazione e che non gli è stata fatta la visita medica preventiva.

Dalle verifiche documentali risultano fondate tali violazioni. E' applicabile in tal caso la procedura 758/94 in modalità "ora per allora" o è necessario segnalare il reato alla A. G. perchè non sanabile? Esiste qualche sentenza della cassazione in proposito?

RISPOSTA

Al caso di cui al quesito formulato è applicabile la sentenza n. 19 del 18/2/1998 della Corte Costituzionale sulla prescrizione cosiddetta "ora per allora" che è stata oggetto anche di un altro quesito inserito con il n. 88 nella rubrica dei "Quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e del D. Lgs. n. 106/2009" di questo stesso sito. Con la citata sentenza, si rammenta, la Corte Costituzionale, interessata dal giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Ferrara, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, ad esprimersi sulla legittimità costituzione dell'art. 24 comma 1 del D. Lgs. 19/12/1994 n. 758, recante "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", nella parte in cui non ha previsto che possano essere ammessi alla definizione in via amministrativa, con conseguente estinzione in via amministrativa del reato, anche coloro che abbiano regolarizzato la violazione volontariamente ed indipendentemente dall'intervento dell'Organo di vigilanza (ad esempio con la rimozione delle circostanze nelle quali è stata riscontrata l'inadempienza o nei casi di messa fuori esercizio di macchine ed impianti risultati irregolari o di cessazione di attività del contravventore, ecc.) oppure anche nella ipotesi in cui l'Organo di vigilanza abbia ommesso colposamente di impartire il provvedimento di prescrizione, ebbe modo di fornire delle utili indicazioni che possono essere benissimo applicate anche al caso prospettato nel quesito formulato.

Con la citata sentenza n. 19 del 18/2/1998 la Corte Costituzionale ha di fatto introdotta quella che è stata definita la cosiddetta prescrizione "ora per allora" autorizzando sostanzialmente l'organo di vigilanza ad impartire, anche nei casi indicati nella sentenza stessa, la prescrizione prevista dall'art. 20 del citato D. Lgs. n. 758/94 nonché ad attivare tutte le procedure amministrative previste dal decreto stesso per la estinzione in via amministrativa dei reati (prescrizione, riveduta, ammissione al pagamento ridotto, comunicazione al PM degli adempimenti per l'archiviazione). La decisione della Corte Costituzionale era stata assunta con l'evidente intento di garantire lo stesso trattamento e di disciplinare in egual modo tutte quelle situazioni che si fossero presentate analoghe a quelle espressamente indicate dal legislatore nel D. Lgs. n. 758/1994, non avendo potuto lo stesso prevedere in astratto tutte le possibili situazioni equipollenti che si fossero potute verificare, e non ultimo con l'obiettivo anche di alleggerire il carico dell'Autorità Giudiziaria. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dopo la pubblicazione della sentenza, faceva seguito ad essa con una nota indirizzata a tutti gli organi di vigilanza raccomandando gli stessi a volersi attenere.

Ritornando ora al quesito formulato si ritiene che la cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro con il lavoratore, nei cui confronti sono stati tenuti dallo stesso dei comportamenti che non hanno garantito la tutela della sua salute e che hanno comunque costituito dei reati previsti dalle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, abbia di fatto eliminato lo stato di rischio al quale lo stesso lavoratore era esposto e quindi, alla luce di quanto sopra indicato nonché delle considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale, condivise peraltro dal Ministero del Lavoro, si ritiene, in risposta al quesito formulato, che al caso nello stesso prospettato si possa benissimo applicare il provvedimento di prescrizione "ora per allora" finalizzato alla estinzione del reato in via amministrativa, previa l'adozione ovviamente delle procedure previste dal D. Lgs. n. 758/1994 con l'obbligo comunque di informare delle decisioni assunte il P.M. competente circostanziando le motivazioni che hanno portato alle stesse e facendo riferimento alla citata sentenza della Corte Costituzionale